

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore "Cts") e, in quanto compatibile, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Rezzato, Via Palazzi 30 l'associazione avente la seguente denominazione **"ASSOCIAZIONE RiCREAzione APS"** d'ora in avanti denominata "Associazione".

A seguito dell'istituzione del RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore), la denominazione verrà automaticamente integrata con l'acronimo ETS.

ART. 2

SEDE

L'Associazione ha sede in REZZATO (BS) via PALAZZI N. 30

ART. 3

CARATTERI

1. L'Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del



[Handwritten signature]

*Roberto Antognelli
Amica Ghese*

*SB
A. Leon
Antonio Boudellier*

Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

ART. 4

SCOPO

1. L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale, tra quelle individuate nell'elenco contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore, rivolte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

In particolare l'associazione ha come scopo:

- a) la promozione, l'organizzazione, la produzione, la realizzazione e la gestione (diretta o delegata) di attività, iniziative e manifestazioni, anche attraverso i social network, inerenti l'educazione ambientale, alimentare, musicale, artistica, linguistica, culturale in genere, rivolte a bambini e adulti;
- b) la diffusione dei valori di sostenibilità e rispetto dell'ambiente, sana alimentazione e stile di vita, valorizzazione del territorio, conoscenza della natura ed espressione artistica organizzando direttamente iniziative, collaborando con altre associazioni, enti pubblici e privati, persone singole o prestando la propria attività ed assistenza a favore di terzi;
- c) l'organizzazione di manifestazioni a scopo didattico e di promozione culturale, anche col supporto di professionisti, organizzando conferenze, dibattiti, spettacoli, mostre, promozioni, nonché tutte le attività connesse, opportune e necessarie a quanto sopra;

Al fine di raggiungere i propri scopi, l'associazione potrà:

- relazionarsi con altri soggetti ed enti pubblici e/o privati, stipulando convenzioni per organizzare, gestire, promuovere, produrre e realizzare attività educative, di animazione, culturali, ludiche quali laboratori, campi residenziali, rassegne, conferenze, festival presso strutture ricettive, scuole, spazi gestiti o in autogestione, teatri, auditorium, sale in genere, luoghi chiusi o aperti;
- organizzare viaggi, escursioni, gite didattiche, attività all'aperto, anche collaborando con professionisti del settore e realtà pubbliche e/o private per la progettazione di itinerari turistici e culturali;
- progettare, organizzare, gestire, e realizzare corsi di formazione sulle tematiche di interesse dell'Associazione, rivolti sia a bambini che ad adulti;
- progettare, organizzare, gestire, e realizzare situazioni di accoglienza in case vacanze, ostelli, rifugi o altre strutture, sia gestite che in autogestione, anche in collaborazione con altre associazioni o enti pubblici o privati;
- progettare e realizzare servizi e prodotti nel settore della comunicazione e divulgazione;
- prestare la propria opera di consulenza per l'attuazione da parte di terzi di quanto sopra;
- partecipare a bandi pubblicati da enti pubblici o soggetti privati allo scopo di ottenere contributi.

[Handwritten signature]

*Roberto Antonelli
Vica. Generale*

[Handwritten signature] *Fabrizio Apostoli*

ART. 5

PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE

1) Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017) nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- f) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale (art. 6 Cts).

ART. 6

DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050.

ART. 7

SOCI: CRITERI DI AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La qualifica di Socio diviene effettiva automaticamente al versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo; l'ammissione dei soci deve essere annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può rigettare l'iscrizione per fondati e gravi motivi e deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

La qualifica di socio viene meno in caso di mancato rinnovo della quota associativa, che decade al 31 Dicembre di ogni anno; tale qualifica può venire meno anticipatamente solo nei casi previsti dall'art. 9.

ART. 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI



[Handwritten signature]

*Roberto Antognelli
mica Ghese*

SB *[Handwritten signature]* *Foraneo Apostolo*
A. Leon *Andrea Grandellini*

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione, qualora ve ne siano;
- partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, rispettando i criteri di partecipazione di volta in volta stabiliti dal Cda;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale. Spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

ART. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'eventuale Organo di controllo.

Tutti gli Organi statutari sono eletti dall'Assemblea.

ART. 11

Reale Antozelli
onica Ghese

SB *by Jm* *Fabiano Apostoli*
Amalia Grandellini

ASSEMBLEA DEI SOCI

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci. I soci minorenni vengono rappresentati dai genitori.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (quest'ultima deve aver luogo in data diversa dalla prima) e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;



- determina la quota associativa annua;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati, presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Paolo Antonicelli
Monica Ghese

A. Leri
SB
Roberto
Fabrizio Apostoli
Anna Crocetti

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea per la durata di cinque anni e sono rieleggibili per tre mandati.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono

Bole Antonio
ica G.

A. Leri

Donna Donatoli

valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

ART. 13

PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E TESORIERE

Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione, un Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente ad ogni effetto nel caso di assenza o di impossibilità temporanea all'esercizio delle funzioni del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

ART. 14

ORGANO DI CONTROLLO

1) Qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi dell'art. 30 DLGS 117/2017 può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 art. 31 del Cts, la revisione legale dei conti qualora non sia

nominato un soggetto incaricato della revisione o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito.

3) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 16

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2019.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato



[Handwritten signature]

Roberto Antognelli
ca GL
A. Lari
PR. N.N. - 1. Falsano Appalti

presso il Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell'art. 13 co.
6 del Cts.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di
attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli
eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibili, dal
Codice Civile.

Roberto Antonelli

Milena Braga

Monica Ghese

Silvia Bonaldi

Fabrizio

Fabrizio Apostoli

A. Leon

Andrea Grandi/Min'